Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 19/06/2020

FATTO

Con ricorso n. 146466 del 4.2.2020, il cliente, dopo avere esperito il reclamo il 5.11.2019, chiede, in ragione della estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, in via principale, l'intero importo degli oneri trattenuti alla stipula, dedotte le somme già restituite, per euro 6.458,28 e, in via subordinata, la restituzione delle quote non maturate degli oneri applicati alla stipula, per l'importo di euro 2.690,95, oltre alle spese legali non quantificate.

L'intermediario convenuto, con le controdeduzioni, eccepisce, in via preliminare, che il contratto in esame è stato già oggetto di precedente ricorso e che, pertanto, la presente procedura sarebbe inammissibile per violazione del principio del *ne bis in idem* e che la domanda formulata in via principale,

consistente nell'integrale retrocessione degli oneri applicati alla stipula, non era contenuta nel reclamo e sarebbe anch'essa inammissibile.

Secondo il convenuto sarebbe, inoltre, inammissibile la domanda di restituzione *pro rata temporis* della voce "oneri e spese", perché non sollevata nel reclamo.

Nel merito, osserva che le commissioni accessorie si riferiscono all'attività del mediatore svolta senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che potessero comprometterne l'indipendenza, circostanza che determina la non rimborsabilità dell'onere e che, in relazione agli oneri assicurativi, non sussiste la legittimazione passiva della banca.

In ogni caso, precisa che la compagnia assicurativa ha già rimborsato la somma di euro 272,62.

Pertanto, chiede il rigetto del gravame.

In sede di repliche, il ricorrente contesta le affermazioni del convenuto e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Le preliminari eccezioni di inammissibilità formulate dal convenuto, con la sola eccezione di quella relativa alla domanda di restituzione della voce "oneri e spese", non possono trovare accoglimento. Infatti, il contenuto del presente gravame risulta autonomo e totalmente diverso da quello in precedenza proposto (con ricorso prot. n. 1279868/2016), sia in termini di *petitum* che di *causa petendi*, perché aveva ad oggetto solo l'asserita violazione delle norme in materia di trasparenza e usura.

Inoltre, nel reclamo è stata richiesta la restituzione di tutte quelle somme non godute, a fronte della anticipata estinzione perché frutto di addebiti sproporzionati, di clausole vessatorie e di somme trattenute assolutamente indeterminabili e poco trasparenti e tale richiesta è stata, poi, specificata nel gravame, si dà fare ritenere che vi sia corrispondenza tra reclamo e ricorso.

Appare, invece, fondata la eccezione relativa alla inammissibilità della domanda di restituzione degli oneri relativi alla voce "oneri e spese", secondo il criterio del *pro rata temporis*, perché non introdotta con il preventivo reclamo.

Nel merito, questo Collegio osserva che il contratto è stato stipulato l'1.12.2010 ed estinto al 31.10.2016 in corrispondenza della rata n. 70 delle 120 dovute.

Risulta agli atti la dichiarazione della compagnia assicurativa di avvenuta esecuzione del rimborso dei relativi oneri.

Come è noto, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha affermato che "*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".

Al riguardo, il Collegio di coordinamento, con decisione n. 26525 del 2019, ha precisato che il principio di diritto enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; che resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; che l'inammissibilità deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring*, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; e che il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude la possibilità del cliente, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi *recurring*, di proporre un altro gravame separato per il rimborso dei costi *up-front*.

Infatti, il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro impongono di pervenire a un'analoga

conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi *up-front*.

Va, peraltro, considerato che, secondo quanto stabilito dalle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo e che, pertanto, un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti.

Un'eventuale proroga del termine non solo non è prevista dalle *Disposizioni* che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. *e)*, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (*Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE*).

E' appena il caso di osservare, inoltre, che il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso.

Si verrebbe a creare, infatti, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

E' necessario, inoltre, sottolineare che, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo "*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*".

In mancanza di una siffatta clausola contrattuale, la richiamata decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*" del contratto, precisando che "*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*".

Il Collegio di coordinamento ha, peraltro, sottolineato che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*".

Questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dal sopra richiamato orientamento del Collegio di coordinamento.

Ne deriva che, per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ritiene di doversi uniformare all'indirizzo degli altri Collegi arbitrali.

Pertanto, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario *ex* art. 106 t.u.b..

Quanto alle voci contrattuali relative a imposte e tasse, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b..

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*".

Secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono, pertanto, ritenere valide le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza

economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Appare evidente che, ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); che, sia per quanto riguarda i costi *recurring* che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità; che, in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, e i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota*, mentre gli oneri *up-front* vanno rimborsati secondo un criterio di proporzionalità alla quota interessi calcolati al TAN, secondo un ipotetico piano di ammortamento scalare.

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front* del contratto in esame, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione di questo Collegio n. 11602 del 22.9.2017, che ha ritenuto *recurring* le commissioni finanziarie e le commissioni accessorie.

Quanto agli oneri assicurativi, in mancanza delle condizioni contrattuali di rimborso, si procede al calcolo secondo il criterio *pro rata temporis* mentre non trova ingresso la domanda di restituzione degli oneri relativi alla voce "oneri e spese", perché non formulata nel reclamo.

Pertanto, la domanda di rimborso degli oneri contrattuali può essere accolta secondo i criteri ed i conteggi recati dalla tabella sotto riportata.

durata del finanziamento	120
rate scadute	70
rate residue	*50*

TAN	*4,85%*

	% restituzioni
in proporzione lineare	*41,67%*
in proporzione alla quota	*19,19%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni finanziarie	*(recurring)*	€ 4.376,53	€ 1.823,55 ◉	*€ 840,01* ○	○	€ 1.094,31	€ 729,24
○	commissioni accessorie	*(recurring)*	€ 1.428,00	€ 595,00 ◉	*€ 274,08* ○	○		€ 595,00
○	premi assicurativi	*(recurring)*	€ 1.583,44	€ 659,77 ◉	*€ 303,92* ○	○	€ 272,62	€ 387,15
○		...		€ 0,00 ◉	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○		...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.711,39**
interessi legali	sì

Sull'importo così determinato devono essere corrisposti gli interessi legali dalla richiesta al saldo.

La domanda di rifusione delle spese legali deve essere rigettata, attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.711,39 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA